



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: sgrassi@figctrento.it Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it Attività Scolastica: attivitascalastica_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivatabase_tn@figctrento.it
Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 2083 0401 8070 0000773751

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 18 del 02 settembre 2023

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	676
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 - CU N. 87/A FIGC - "LINEE GUIDA FIGC"	676
1.2 MINUTO DI RACCOGLIMENTO SU TUTTI I CAMPI DI CALCIO PER LE VITTIME DELL'INCIDENTE FERROVIARIO DI BRANDIZZO	690
1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 117 - CU N. 86/A FIGC - PROROGA TERMINI MERCATO A.C. PERUGIA CALCIO SRL	690
1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 119 - CU DAL N. 110/AA AL N. 113/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE	690
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	691
2.1 RIUNIONE CON LE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 FEMMINILE	691
2.2 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA – PARTECIPAZIONE ARCO B - CHIARIMENTI	691
3. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO	691
3.1 MARTEDÌ 05/09/23, ORE 20:30 RIUNIONE SOCIETÀ PER IL SETTORE GIOVANILE IN VIDEOCONFERENZA	691
3.2 ORGANICO ESORDIENTI A 9 PRIMO ANNO – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	692
3.3 ORGANICO ESORDIENTI A 9 MISTI – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	692
3.4 ORGANICO PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	694
3.5 ORGANICO PULCINI A 7 – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	694
3.6 ORGANICO PRIMI CALCI A 5 – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	697
4. GARE	698
4.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	698

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 - CU N. 87/A FIGC - "LINEE GUIDA FIGC"



COMUNICATO UFFICIALE N. 118 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 87/A della F.I.G.C., inerente le "Linee Guida FIGC" per la predisposizione, da parte delle Società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/A

Il Presidente Federale

- visto il D.lgs. n. 39 del 2021;
- vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti;
- ritenuto necessario, pertanto, adottare "Le Linee Guida FIGC", per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- vista la delega conferita dal Consiglio federale nella seduta del 4 agosto 2023;
- d'intesa con i Vice Presidenti Federali ed i Presidenti delle componenti

d e l i b e r a

di adottare "Le Linee Guida FIGC", come da allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

LINEE GUIDA FIGC**Premessa**

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti dei Tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
2. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA, nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
3. Le presenti Linee Guida perseguono almeno i seguenti obiettivi:
 - a) la promozione dei diritti di cui al successivo art. 1;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Associazioni e delle Società affiliate alla FIGC (di seguito società) di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g) la partecipazione delle società e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FIGC nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
 - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate.
4. La FIGC con le presenti linee guida intende prevedere misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche
5. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti uniformano la propria organizzazione, ivi compresa quella delle articolazioni territoriali, nonché degli organi e delle strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione del CONI.
6. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, dalla UEFA e dalla FIFA e

adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle calciatrici e dei calciatori, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Art. 1 Diritti dei Tesserati

1. Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito tesserati) hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
4. Le norme federali vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio e prevedono sanzioni disciplinari in caso di violazioni di detti divieti.

Art. 2 – Ambito di applicazione e Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding

1. Le Società, tutti i Tesserati e tutti i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva devono uniformarsi alle presenti Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
2. Ai fini delle Linee Guida, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito e connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al comma 1, è istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
4. La Commissione in particolare:
 - a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Società dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui alle presenti Linee Guida, nonché sulla avvenuta nomina del responsabile di cui all'art. 5, comma 2;
 - b. adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui alle presenti Linee Guida;
 - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall'ODV della FIGC;
 - f. svolge ogni altra funzione prevista nelle presenti Linee Guida e attribuitagli dal Consiglio Federale.

5. La Commissione è formata da almeno 7 componenti nominati, per un quadriennio, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
6. Il Consiglio Federale emana il Regolamento di funzionamento della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.

Art. 3 – Condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
2. Ai fini del comma precedente, si intendono:
 - a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre

in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 - Obblighi delle Società

1. Tutte le Società devono predisporre, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle citate Linee Guida.
2. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali o alle raccomandazioni della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding
3. I modelli di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.
4. Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dalle presenti Linee Guida.
5. La FIGC, anche attraverso la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding e la Procura federale, vigila sull'adozione da parte delle società dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
6. I modelli di cui al presente articolo prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia nonché, più in generale,

necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola società e dei relativi tesserati

Art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno:
 - i. le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni,
 - ii. protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni,
 - iii. gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione della società e della attività sportiva praticata, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi le Linee Guida, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
 - b) in relazione alla dimensione della società e della attività sportiva praticata, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
 - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
 - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
 - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
 - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al successivo comma 2, la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché la Procura federale ove competente;
 - h) misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
 - i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all'art. 4 devono stabilire funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono al Responsabile, alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, nonché alla Procura Federale se competente, l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

- 3 Non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:
- a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
 - b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla società;
 - d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
 - e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
 - f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding;
 - g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
 - h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di safeguarding;
 - i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC;
 - j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - ✓ ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - ✓ viaggi, trasferte e pernotti;
 - ✓ trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - ✓ manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

Art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

1. I modelli di cui all'art. 4 devono stabilire adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
 - a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
 - f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 8. Obblighi informativi e altre misure

1. I modelli di cui all'art. 5 devono stabilire adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede della società e pubblicazione sulla rispettiva homepage del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede della società e sulla rispettiva homepage;
 - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e alla Commissione federale delle politiche di safeguarding;

- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, alla Commissione federale delle politiche di safeguarding nonché alla Procura federale ove competente;
- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla FIGC nonché dalla Società.

Art. 9. Obblighi ulteriori

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
 - a. di tutela dei diritti di cui all'art. 2 delle presenti Linee Guida e di attuazione delle finalità di cui alle Premesse;
 - b. per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
 - c. per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - d. per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - e. per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
2. La FIGC, per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, può pubblicare circolari esplicative per l'attuazione della tutela dei minori.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
 - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di condotta prevedono inoltre disposizioni:
 - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere delle calciatrici e dei calciatori, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione delle calciatrici e dei calciatori alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di condotta stabiliscono altresì:
 - a. le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocie applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
 - b. apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;

- c. le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle società nelle procedure di selezione degli operatori sportivi e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d. adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e. disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f. disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DELLE CALCIATRICI E DEI CALCIATORI

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
 - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Le presenti Linee Guida sono trasmesse al CONI per gli adempimenti di competenza.

1.2 MINUTO DI RACCOGLIMENTO SU TUTTI I CAMPI DI CALCIO PER LE VITTIME DELL'INCIDENTE FERROVIARIO DI BRANDIZZO

Su indicazione del Presidente del CONI, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana, compresi anticipi e posticipi, in memoria delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto la notte del 30 Agosto a Brandizzo.

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: <http://www.figc.it> e su quello della L.N.D.: <http://www.lnd.it/>. Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C.. Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 117 - CU N. 86/A FIGC - PROROGA TERMINI MERCATO A.C. PERUGIA CALCIO SRL

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11262-comunicato-ufficiale-n-117-cu-n-86-a-figc-proroga-termini-mercato-a-c-perugia-calcio-srl/file>

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 119 - CU DAL N. 110/AA AL N. 113/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11264-comunicato-ufficiale-n-119-cu-dal-n-110-aa-al-n-113-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

2.1 RIUNIONE CON LE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 FEMMINILE

Si comunica che è stata indetta una riunione specifica per le Società che svolgono attività di Calcio a5 Femminile per

MERCOLEDÌ 06 SETTEMBRE 2023 AD ORE 20,00
presso la sala riunioni del Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via Trener 2/2

Dati i temi trattati si invitano le Società e loro Dirigenti a presenziare alla riunione.

2.2 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA – PARTECIPAZIONE ARCO B - CHIARIMENTI

Come pubblicato sul C.U. del C.P.A. di Trento n. 9 di data 10.8.2023, riprendendo la previsione contenuta nel C.U. della L.N.D. n. 1 di data 1.7.2023, la partecipazione della seconda squadra dell'U.S.D. Arco 1895 (Arco B) al Campionato di 2^ Categoria avverrà **"fuori classifica"**. In virtù della predetta previsione, la squadra Arco B non farà parte della classifica del suddetto Campionato e pertanto, a prescindere dall'esito delle gare disputate, non maturerà punti né farà guadagnare punti alle squadre avversarie.

Per il resto le gare a calendario in cui risulta impegnata la squadra Arco B saranno gare ufficiali, con la conseguente applicazione, tra l'altro, delle sanzioni previste a carico di tesserati e Società, compresi naturalmente gli avversari.

Quanto all'esecuzione delle sanzioni riportate dagli altri tesserati e dalle altre Società in riferimento a gare diverse da quelle in cui è impegnata la squadra Arco B, le stesse non potranno venire scontate in gare in cui è impegnata la squadra Arco B, tenuto conto di quanto previsto agli artt. 18 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva, vale a dire che le gare, con riferimento alle quali le sanzioni si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica. Per quanto riguarda la squadra Arco B e i suoi tesserati, le relative sanzioni non potranno che essere scontate nella gare in cui la stessa è impegnata.

Fermo restando quanto sopra, verrà pubblicata sui C.U. una classifica ufficiale del Campionato di 2^ Categoria Girone A, che tenga conto dei risultati anche della gare in cui è impegnata la squadra Arco B. Ciò avverrà a meri fini statistici, senza che la classifica possa produrre alcun effetto.

3. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO

3.1 MARTEDÌ 05/09/23, ORE 20:30 RIUNIONE SOCIETÀ PER IL SETTORE GIOVANILE IN VIDEOCONFERENZA

Il C.P.A. di Trento, ha programmato la riunione plenaria delle Società che svolgono Attività nelle categorie SGS. Durante la riunione verranno illustrate le modalità e le novità inerenti allo svolgimento dei campionati e dei tornei giovanili 2023/2024.

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023 ore 20:30

La riunione avverrà in video conferenza collegandosi tramite l'applicazione Cisco Webex al seguente link:

<https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m7393e2373f207f3d77de4d4d5312fce2>

Al momento dell'accesso all'applicazione, oltre all'inserimento del proprio indirizzo e-mail, si chiede di inserire un **nome utente e nome Società riconoscibili**, al fine di favorire una regolare verifica delle Società presenti.

3.2 ORGANICO ESORDIENTI A 9 PRIMO ANNO – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Di seguito si riporta l'organico definitivo della stagione sportiva 2023/2024, fase autunnale.

1. ANAUNE VALLE DI NON
2. ANAUNE VALLE DI NON sq. B
3. ARCO 1895
4. AZZURRA S. BARTOLOMEO
5. BENACENSE 1905 RIVA
6. BESENELLO A.S.D.
7. BORGO A.S.D.
8. DRO ALTOGARDA CALCIO 1951
9. LEVICO TERME
10. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
11. MORI S. STEFANO
12. PERGINE CALCIO
13. RIVA DEL GARDA A.S.D.
14. SACCO S. GIORGIO
15. VIRTUS ROVERE

3.3 ORGANICO ESORDIENTI A 9 MISTI – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Di seguito si riporta l'organico definitivo della stagione sportiva 2023/2024, fase autunnale.

1. ADIGE
2. ALDENO
3. ALENSE
4. ALENSE sq. B
5. ALPE CIMBRA
6. ALTA ANAUNIA
7. ALTA ANAUNIA sq. B
8. ALTA GIUDICARIE
9. ALTAVALSUGANA CALCIO
10. ALTAVALSUGANA C. sq. B
11. ALTOPIANO PAGANELLA
12. ANAUNE VALLE DI NON
13. ANAUNE VALLE DI NON sq. B
14. ANAUNE VALLE DI NON sq. C
15. AQUILA TRENTO
16. ARCO 1895
17. ATHESIS CALCIO
18. AUDACE
19. AVIO CALCIO
20. AZZURRA S. BARTOLOMEO
21. BAONE
22. BASSA ANAUNIA
23. BASSA ANAUNIA sq. B
24. BENACENSE 1905 RIVA
25. BENACENSE 1905 RIVA sq. B
26. BORGO
27. POL. CAFFARESE
28. CALISIO CALCIO
29. CALISIO CALCIO sq. B
30. CIVEZZANO SPORT
31. COMANO TERME E FIAVE
32. COMANO TERME E F. sq. B
33. COMANO TERME E F. sq. C
34. CONDINESE
35. CRISTO RE
36. DOLASIANA
37. DOLOMITICA
38. DRO ALTOGARDA C. 1951
39. FASSA
40. FASSA sq. B
41. FIEMME CASSE RURALI
42. FIEMME CASSE RURALI sq. B
43. FC ROVERETO
44. GARDOLO
45. GARDOLO sq. B
46. GARIBALDINA
47. INVICTA DUOMO
48. ISERA
49. LAVIS
50. LAVIS sq. B
51. LEDRENSE

52. LENO
53. LENO sq. B
54. LEVICO TERME
55. LIZZANA C.S.I.
56. MARCO
57. MATTARELLO CALCIO
58. MEZZOCORONA
59. MONTE BALDO
60. MONTEVACCINO
61. MORI S. STEFANO
62. MORI S. STEFANO sq. B
63. NOGAREDO
64. ORTIGARALEFRE
65. ORTIGARALEFRE sq. B
66. PERGINE CALCIO
67. PIEVE DI BONO
68. PINE
69. PINE sq. B
70. PINZOLO VALRENDENA
71. PINZOLO VALRENDENA sq. B
72. PORDIFO ALBIANO
73. PORFIDO ALBIANO sq. B
74. PREDALIA
75. PRIMIERO
76. PRIMIERO sq. B
77. RAVINENSE
78. REDIVAL
79. RIVA DEL GARDA
80. RONCEGNO
81. ROTALIANA
82. SACCO S. GIORGIO
83. SETTAURENSE 1934
84. SETTAURENSE 1934 sq. B
85. SOLANDRA VAL DI SOLE
86. SOLANDRA VAL DI SOLE sq. B
87. SOLTERI SAN GIORGIO
88. SOPRAMONTE
89. SOPRAMONTE sq. B
90. STIVO
91. T.N.T. MONTE PELLER
92. TELVE
93. TELVE sq. B
94. TESINO
95. TIONE
96. TIONE sq. B
97. TOBLINO CALCIO
98. TRENTO CALCIO FEMMINILE
99. TRENTO S.C.S.D.
100. TRENTO S.C.S.D. sq. B
101. VAL DI CEMBRA CALCIO
102. VAL DI CEMBRA CALCIO sq. B
103. VAL DI CEMBRA CALCIO sq. C
104. VALLAGARINA S.C.A.R.L.
105. VALSUGANA SCURELLE
106. VELA PIEDICASTELLO
107. VIGOLANA
108. VIPO TRENTO
109. VIPO TRENTO sq. B
110. VIRTUS ROVERE
111. VIRTUS ROVERE sq. B
112. VIRTUS TRENTO

3.4 ORGANICO PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Di seguito si riporta l'organico definitivo della stagione sportiva 2023/2024, fase autunnale.

1. ALDENO
2. ALENSE
3. ALTA GIUDICARIE
4. ALTAVALSUGANA CALCIO
5. ANAUNE VALLE DI NON
6. AQUILA TRENTO
7. ATHESIS CALCIO
8. AUDACE
9. BESENELLO
10. BORGO
11. COMANO TERME E FIAVE
12. CONDINESE
13. LENO
14. LEVICO TERME
15. LIZZANA C.S.I.
16. MARCO
17. MEZZOCORONA
18. MOLVENOSPOR
19. MORI S. STEFANO
20. NOGAREDO
21. PIEVE DI BONO
22. PINZOLO VALRENDENA
23. RAVINENSE
24. SACCO S. GIORGIO
25. SARDAGNA
26. SETTAURENSE
27. TIONE
28. VALLAGARINA S.C.A.R.L.
29. VIPO TRENTO
30. VIRTUS ROVERE

3.5 ORGANICO PULCINI A 7 – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Di seguito si riporta l'organico definitivo della stagione sportiva 2023/2024, fase autunnale.

1. ADIGE
2. ALDENO
3. ALENSE
4. ALENSE sq. B
5. ALPE CIMBRA
6. ALTA ANAUNIA
7. ALTA ANAUNIA sq. B
8. ALTA GIUDICARIE
9. ALTA GIUDICARIE sq. B
10. ALTAVALSUGANA CALCIO
11. ALTAVALSUGANA C. sq. B
12. ALTAVALSUGANA C. sq. C
13. ANAUNE VALLE DI NON
14. ANAUNE VALLE DI NON sq. B
15. ANAUNE VALLE DI NON sq. C
16. AQUILA TRENTO
17. ARCO 1895
18. ARCO 1895 sq. B
19. ARCO 1895 sq. C
20. ATHESIS CALCIO
21. ATHESIS CALCIO sq. B
22. AUDACE
23. AUDACE sq. B
24. AVIO CALCIO
25. AVIO CALCIO sq. B
26. AZZURRA S. BARTOLOMEO
27. AZZURRA S. B. sq. B
28. BAGOLINO
29. BAONE A.S.D.
30. BAONE A.S.D. sq. B
31. BASSA ANAUNIA
32. BASSA ANAUNIA sq. B

33. BENACENSE 1905 RIVA
34. BENACENSE 1905 RIVA sq. B
35. BESENELLO
36. BOLGHERA
37. BORGO
38. BORGO sq. B
39. BORGO sq. C
40. CALISIO CALCIO
41. CALISIO CALCIO sq. B
42. CALISIO CALCIO sq. C
43. CIVEZZANO SPORT
44. CIVEZZANO SPORT sq. B
45. COMANO TERME E FIAVE
46. COMANO TERME E F. sq. B
47. COMANO TERME E F. sq. C
48. COMANO TERME E F. sq. D
49. CONDINESE
50. CONDINESE sq. B
51. CRISTO RE
52. CRISTO RE sq. B
53. CRISTO RE sq. C
54. DOLASIANA
55. DOLASIANA sq. B
56. DOLASIANA sq. C
57. DOLOMITICA
58. DRO ALTOGARDA C. 1951
59. DRO ALTOGARDA sq. B
60. FASSA
61. FASSA sq. B
62. FASSA sq. C
63. FASSA sq. D
64. FIEMME CASSE RURALI
65. FIEMME CASSE RURALI sq. B
66. FIEMME CASSE RURALI sq. C
67. FIEMME CASSE RURALI sq. D
68. FIEMME CASSE RURALI sq. E
69. FIEMME CASSE RURALI sq. F
70. FC ROVERETO
71. GARDOLO
72. GARDOLO sq. B
73. GARIBALDINA
74. GARIBALDINA sq. B
75. INVICTA DUOMO
76. INVICTA DUOMO sq. B
77. ISERA
78. LAVIS
79. LAVIS sq. B
80. LAVIS sq. C
81. LEDRENSE
82. LEDRENSE sq. B
83. LENO
84. LENO sq. B
85. LEVICO TERME
86. LEVICO TERME sq. B
87. LIZZANA C.S.I.
88. LIZZANA C.S.I. sq. B
89. MARCO
90. MATTARELLO CALCIO
91. MEZZOCORONA
92. MEZZOCORONA sq. B
93. MOLVENOSPOR
94. MOLVENOSPOR sq. B
95. MOLVENOSPOR sq. C
96. MONTE BALDO
97. MONTEVACCINO
98. MONTI PALLIDI
99. MORI S. STEFANO
100. MORI S. STEFANO sq. B
101. MORI S. STEFANO sq. C
102. NOGAREDO
103. NOGAREDO sq. B
104. ORTIGARALEFRE
105. PERGINE CALCIO
106. PERGINE CALCIO sq. B
107. PIEVE DI BONO
108. PINE

109. PINZOLO VALRENDENA
110. PINZOLO VALRENDENA sq. B
111. PORFIDO ALBIANO
112. PORFIDO ALBIANO sq. B
113. PREDAlA
114. PREDAlA sq. B
115. PREDAlA sq. C
116. PRIMIERO
117. PRIMIERO sq. B
118. PRIMIERO sq. C
119. PRIMIERO sq. D
120. RAVINENSE
121. RAVINENSE sq. B
122. REDIVAL
123. RIVA DEL GARDA
124. RIVA DEL GARDA sq. B
125. RIVA DEL GARDA sq. C
126. RONCEGNO
127. RONCEGNO sq. B
128. RONCEGNO sq. C
129. ROTALIANA
130. ROTALIANA sq. B
131. SACCO S. GIORGIO
132. SACCO S. GIORGIO sq. B
133. SARDAGNA
134. SETTAURENSE 1934
135. SETTAURENSE 1934 sq. B
136. SOLANDRA VAL DI SOLE
137. SOLANDRA VAL DI SOLE sq. B
138. SOLTERI SAN GIORGIO
139. SOLTERI SAN GIORGIO sq. B
140. SOLTERI SAN GIORGIO sq. C
141. SOPRAMONTE
142. SOPRAMONTE sq. B
143. STIVO
144. STIVO sq. B
145. T.N.T. MONTE PELLER
146. TELVE
147. TIONE
148. TIONE sq. B
149. TOBLINO CALCIO
150. TOBLINO CALCIO sq. B
151. TRENTO CALCIO FEMMINILE
152. TRENTO S.C.S.D.
153. TRENTO S.C.S.D. sq. B
154. VAL DI CEMBRA CALCIO
155. VAL DI CEMBRA CALCIO sq. B
156. VAL DI CEMBRA CALCIO sq. C
157. VAL DI GRESTA
158. VALLAGARINA
159. VALSUGANA SCURELLE
160. VELA PIEDICASTELLO
161. VIGOLANA
162. VIPO TRENTO
163. VIPO TRENTO sq. B
164. VIPO TRENTO sq. C
165. VIPO TRENTO sq. D
166. VIRTUS ROVERE
167. VIRTUS ROVERE sq. B
168. VIRTUS ROVERE sq. C
169. VIRTUS TRENTO
170. VIRTUS TRENTO sq. B

3.6 ORGANICO PRIMI CALCI A 5 – FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Di seguito si riporta l'organico definitivo della stagione sportiva 2023/2024, fase autunnale.

1. ADIGE
2. ALDENO
3. ALDENO sq. B
4. ALENSE
5. ALPE CIMBRA
6. ALTA ANAUNIA
7. ALTA ANAUNIA sq. B
8. ALTA GIUDICARIE
9. ALTAVALSUGANA CALCIO
10. ALTAVALSUGANA C. sq. B
11. ALTAVALSUGANA C. sq. C
12. ALTOPIANO PAGANELLA
13. ANAUNE VALLE DI NON
14. ANAUNE VALLE DI NON sq. B
15. AQUILA TRENTO
16. ARCO 1895
17. ARCO 1895 sq. B
18. ATHESIS CALCIO
19. ATHESIS CALCIO sq. B
20. AUDACE
21. AVIO CALCIO
22. AZZURRA S. BARTOLOMEO
23. BAONE
24. BASSA ANAUNIA
25. BENACENSE 1905 RIVA
26. BERSNTOL
27. BESENELLO
28. BORGO
29. BORGO sq. B
30. CALISIO CALCIO
31. CALISIO CALCIO sq. B
32. CAVEDINE LASINO
33. COMANO TERME E FIAVE
34. COMANO TERME E F. sq. B
35. CONDINESE
36. DOLASIANA
37. DOLASIANA sq. B
38. GARDOLO
39. GARIBALDINA
40. INVICTA DUOMO
41. LAVIS
42. LAVIS sq. B
43. LENO
44. LEVICO TERME
45. LEVICO TERME sq. B
46. LIZZANA C.S.I.
47. LIZZANA C.S.I. sq. B
48. MARCO
49. MATTARELLO CALCIO
50. MEZZOCORONA
51. MEZZOCORONA sq. B
52. MOLVENOSPOR
53. MONTE BALDO
54. MORI S. STEFANO
55. MORI S. STEFANO sq. B
56. NOGAREDO
57. ORTIGARALEFRE
58. ORTIGARALEFRE sq. B
59. PERGINE CALCIO
60. PERGINE CALCIO sq. B
61. PIEVE DI BONO
62. PINE
63. PINZOLO VALRENDENA
64. PORDIFO ALBIANO

65. PREDAIA
66. PREDAIA sq. B
67. PRIMIERO A.S.D.
68. RAVINENSE
69. REDIVAL
70. RIVA DEL GARDA
71. RIVA DEL GARDA sq. B
72. RONCEGNO
73. RONCEGNO sq. B
74. ROTALIANA
75. ROTALIANA sq. B
76. SACCO S. GIORGIO
77. SACCO S. GIORGIO sq. B
78. SETTAURENSE 1934
79. SOLANDRA VAL DI SOLE
80. SOLANDRA VAL DI SOLE sq. B
81. SOLTERI SAN GIORGIO
82. SOPRAMONTE
83. STIVO
84. T.N.T. MONTE PELLER
85. TELVE
86. TESINO
87. TIONE
88. VAL DI CEMBRA CALCIO
89. VAL DI CEMBRA CALCIO sq. B
90. VAL DI CEMBRA CALCIO sq. C
91. VAL DI CEMBRA CALCIO sq. D
92. VAL DI GRESTA
93. VALLAGARINA S.C.A.R.L.
94. VALSUGANA SCURELLE
95. VELA PIEDICASTELLO
96. VIPO TRENTO
97. VIRTUS ROVERE
98. VIRTUS ROVERE sq. B
99. VIRTUS ROVERE sq. C
100. VIRTUS ROVERE sq. D
101. VIRTUS ROVERE sq. E
102. VIRTUS TRENTO
103. VIRTUS TRENTO sq. B

4. GARE

4.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate:

COPPA TRENTO

GIRONE 3

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	CAFFARESE	CONDINESE		06/09/23		20.30	CIMEGO

GIRONE 8

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	ARCO 1895	BAONE	07/09/23	06/09/23		20.30	ARCO V. POMERIO A ERBA

Publicato in Trento il 02/09/2023

Il Segretario
(Dott. Martino Condini)

Il Presidente
(Avv. Stefano Grassi)